

**CODICE DI CONDOTTA**  
**A TUTELA DEI MINORI**  
**E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI**  
**GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE DI**  
**CLUB ALPINO ITALIANO**  
**SEZIONE DI CANTÙ A.S.D.**



**Club Alpino Italiano**  
**Sezione di Cantù**

**Storico delle Revisioni**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Natura della modifica</b>
00	05.09.2024	Prima Adozione Codice di Condotta

<b>0 – Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1 – Ambito di applicazione e destinatari.....</b>	<b>3</b>
<b>2 – Mission della realtà sportiva .....</b>	<b>3</b>
<b>3 – Visione etica.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 – Tutela della persona, non violenza e non discriminazione .....</b>	<b>3</b>
<b>4 – Comportamento etico .....</b>	<b>5</b>
<b>5 – I valori etici generali .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 – Promozione della parità di genere e contrasto della violenza di genere .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 – Tutela contro ogni forma di razzismo e discriminazione .....</b>	<b>6</b>
<b>5.3 – Salvaguardia, cura e protezione degli atleti minorenni .....</b>	<b>6</b>
<b>6 – Doveri.....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 – Doveri e obblighi dei soci .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 – Doveri e obblighi degli istruttori .....</b>	<b>8</b>
<b>6.3 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti .....</b>	<b>9</b>
<b>7 – Procedura di selezione degli operatori sportivi .....</b>	<b>9</b>
<b>7.1 – Selezione degli operatori sportivi: verifiche preventive .....</b>	<b>9</b>
<b>7.2 – Selezione degli operatori sportivi: verifiche periodiche .....</b>	<b>10</b>
<b>8 – Riservatezza delle informazioni e della documentazione.....</b>	<b>10</b>
<b>9 – Conflitti di interessi .....</b>	<b>10</b>
<b>10 – Attuazione e controllo sul rispetto del Codice di Condotta .....</b>	<b>10</b>
<b>10.1 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni .....</b>	<b>10</b>
<b>10.2 – Segnalazioni contro abusi, violenze e discriminazioni e politiche di <i>Safeguarding</i> .</b>	<b>11</b>
<b>10.3 – Sistema disciplinare e sanzionatorio .....</b>	<b>11</b>
<b>10 –Piano di comunicazione, attuazione e formazione .....</b>	<b>11</b>
<b>11 –Adozione del Codice: criteri di aggiornamento e adeguamento .....</b>	<b>12</b>

## **0 – Premessa**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Alpino Italiano Sezione di Cantù (di seguito "C.A.I. Sezione di Cantù A.S.D." o l'"Associazione") afferma e promuove il diritto di tutti gli atleti di essere considerati e trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o ogni altra forma di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli atleti costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente Codice di Condotta (di seguito "Codice") esprime i principi etici e di condotta per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione su associati, specie se minori d'età che l'Associazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

Il Codice è un documento ufficiale di C.A.I. Sezione di Cantù A.S.D. e costituisce parte integrante del Modello di Prevenzione adottato da C.A.I. Sezione di Cantù A.S.D. ai sensi del Regolamento per la promozione del *Safeguarding* all'interno del Centro Sportivo Italiano APS pubblicato in data 28.06.2024 e alle Linee Guida del Centro Sportivo Italiano APS pubblicate in data 07.09.2023.

## **1 – Ambito di applicazione e destinatari**

Il presente Codice di Condotta si applica a:

- a) i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) tutti i soci dell'Associazione;
- c) tutti coloro che intrattengono rapporti di volontariato con l'Associazione sportiva;
- d) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione sportiva.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice sono, di seguito, definiti "Destinatari".

## **2 – Mission della realtà sportiva**

C.A.I. Sezione di Cantù ASD, come da previsione statutaria, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

## **3 – Visione etica**

### **3.1 – Tutela della persona, non violenza e non discriminazione**

Il Centro Sportivo Italiano APS (di seguito anche "CSI") ha adottato misure (cd. Linee Guida *Safeguarding*) per assicurare l'effettività dei diritti degli atleti e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, promuovendo un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini del contrasto ad ogni forma di violenza, di genere o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e – più in generale – ad ogni forma di discriminazione.

I Destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano, quindi, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, secondo quanto previsto

dalle sopracitate Linee Guida adottate dal CSI – cui l'Associazione aderisce e si conforma – nello svolgimento dell'attività sportiva.

L'Associazione si propone di costituire un esempio di lealtà, correttezza e probità nel mondo dell'alpinismo; pertanto, ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della propria immagine e reputazione – ad esempio, attraverso la promozione e la partecipazione ad iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale, richiedendo altrettanto alle proprie risorse.

Consapevole dell'importanza che la condotta degli atleti, degli allenatori, degli accompagnatori, dei soci e, più in generale, di tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l'Associazione, l'Associazione richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori nonché della valorizzazione degli stessi nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo della dignità dei singoli individui.

Gli stessi tecnici rappresentano il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si avvicinano al mondo dell'alpinismo e devono offrire un esempio da seguire.

L'Associazione, consapevole che la crescita dei propri atleti rappresenta soprattutto un fondamentale strumento di educazione e di formazione degli stessi nonché una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestione ed organizzazione del settore giovanile. A tal fine, è richiesta l'osservanza, da parte di tutti gli atleti e i soci e di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione dei principi, degli obblighi e dei divieti generali riportati nel presente Codice.

L'attività sportiva del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutture adibite e il personale preposto allo svolgimento delle attività siano idonei alle esigenze tipiche dell'età dei giovani atleti.

In particolare, l'Associazione educa i giovani atleti ai valori dell'amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il fair play che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l'attività sportiva.

L'Associazione assicura che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato, e ad ogni modo ricusare ogni tipologia di scommessa ad esso interconnessa.

L'Associazione assicura, inoltre, la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire che i soci e tutti gli altri atleti dell'Associazione possano effettuare scommesse on line e/o praticare qualsivoglia tipologia di gioco d'azzardo quali poker, slot machine, ecc.

Pertanto, l'Associazione si impegna a contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazione o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli atleti costituisce un valore predominante.

L'Associazione condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori il campo da gioco.

Gli atleti devono mostrare rispetto per l'avversario e per le regole del gioco, evitando provocazioni nei confronti degli avversari.

Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri sostenitori. Pertanto, gli atleti, gli istruttori ed i soci sono tenuti ad evitare

ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e/o aggressivi ed a promuovere un sostegno sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.

L'Associazione si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding nonché il Regolamento per la promozione del Safeguarding all'interno del Centro Sportivo Italiano APS e le Linee Guida del CSI e a diffondere una cultura associativa ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività e nei rapporti con i soggetti esterni. Per garantire ciò risulta fondamentale la costruzione di un sistema di controllo interno che preveda il coinvolgimento di tutte le funzioni allo scopo di assicurare il rispetto delle norme e delle procedure adottate.

Il presente Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

I principi etici di comportamento, contenuti all'interno del presente documento, caratterizzano pertanto l'attività dell'Associazione e guidano l'organizzazione, fornendo un'indicazione programmatica di natura vincolante.

#### **4 – Comportamento etico**

Con comportamento etico si intende il modo di agire che realizza il sistema di valori definito nel presente Codice.

All'opposto, non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti prevenuti e ostili, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

Nella conduzione dell'attività sportiva i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra l'Associazione e i propri stakeholder. L'Associazione richiede perciò a tutte le parti interessate con le quali è in relazione di agire secondo principi e regole ispirate ad un ideale di condotta etica.

#### **5 – I valori etici generali**

L'attività sportiva svolta da C.A.I. Sezione di Cantù ASD trova fondamento sui principi etici nel seguito esposti.

I Destinatari, nell'espletamento di tutte le attività sensibili e più in generale nell'esercizio della propria attività lavorativa, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi etici definiti nel presente Codice, nonché ai protocolli di prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni definiti nella **Safeguarding Policy**.

##### **5.1 – Promozione della parità di genere e contrasto della violenza di genere**

L'Associazione si impegna a promuovere attivamente la parità di genere, il rispetto reciproco e l'inclusione in tutte le attività sportive e promozionali. Nessuna forma di discriminazione, molestia o comportamento sessista sarà tollerata sotto alcuna circostanza.

L'Associazione riconosce e rispetta i diritti di tutti gli individui, indipendentemente dal genere e si impegna a trattare le persone in modo equo e rispettoso. In particolare, gli istruttori, gli atleti, gli operatori sportivi e tutti gli altri soci di C.A.I. Sezione di Cantù ASD devono impegnarsi attivamente a creare un ambiente inclusivo dove tutti si sentano benvenuti e valorizzati.

L'Associazione garantisce l'accesso equo e la partecipazione inclusiva di uomini e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo.

L'Associazione favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all'interno dell'organizzazione, incoraggiando la diversità e l'inclusione.

L'Associazione adotta misure preventive per contrastare la discriminazione di genere, la violenza e la molestia sessuale, fornendo supporto a risorse a coloro che ne sono vittime.

All'interno dell'Associazione lo sviluppo professionale e la gestione dei soci e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità. L'Associazione si impegna a mettere a disposizione dei propri soci, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.

C.A.I. Sezione di Cantù ASD si impegna a:

- promuovere la consapevolezza sui problemi legati alle differenze di genere e fornire formazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi;
- sostenere programmi educativi che incoraggino la partecipazione delle ragazze e delle donne nello sport e promuovano la leadership femminile nelle posizioni decisionali.

## **5.2 – Tutela contro ogni forma di razzismo e discriminazione**

L'Associazione respinge e condanna ogni fenomeno di razzismo e ogni atto o comportamento che costituisca, a prescindere dalle modalità espressive, discriminazione su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa.

In occasione delle competizioni, a tutti i livelli, l'Associazione si impegna a fare rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e sportive già esistenti in materia di lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

I Destinatari del presente Codice di Condotta non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza.

Tutte le iniziative dell'Associazione nei confronti dei giovani sono improntate alla diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli del rispetto reciproco e della tolleranza.

C.A.I. Sezione di Cantù ASD si impegna a promuovere:

- corsi di formazione sul tema del razzismo;
- iniziative educative e promozionali contro il razzismo all'interno delle affiliate e a favore di tutte le figure di operatori sportivi;
- campagne di comunicazione contro il razzismo, anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, sportivi e dell'associazionismo.

## **5.3 – Salvaguardia, cura e protezione degli atleti minorenni**

L'Associazione promuove e garantisce il diritto degli atleti minorenni alla protezione da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

In particolare, l'Associazione si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica degli atleti e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità.

L'Associazione si impegna a partecipare, promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.

L'Associazione deve garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale.

L'Associazione deve inoltre vigilare i propri atleti al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

I Destinatari del presente Codice di Condotta, i soci, lo staff medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

I soci, gli atleti e tutti i soggetti Destinatari del presente Codice di Condotta devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

## **6 – Doveri**

Le sopracitate Linee Guida in materia di *Safeguarding* – che si intendono qui integralmente richiamate – stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche, cui tutti i Destinatari del presente Codice di Condotta devono attenersi, finalizzate a:

- rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana;
- piena consapevolezza di tutti gli atleti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti degli atleti, in particolare se minori;
- valorizzazione delle diversità;
- promozione del pieno sviluppo dell'atleta, in particolare se minore;
- promozione da parte dei soci al benessere dell'atleta;
- effettiva partecipazione di tutti gli atleti all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Si riportano, di seguito, gli specifici doveri e obblighi previsti a carico degli atleti e dei soci.

### **6.1 – Doveri e obblighi dei soci**

A carico di tutti i soci vi sono i seguenti doveri e obblighi:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli atleti;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli atleti, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri atleti nei percorsi educativi e formativi;

- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri atleti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## **6.2 – Doveri e obblighi degli istruttori**

A carico di tutti gli istruttori sono posti i seguenti doveri e obblighi:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli atleti, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli atleti, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con gli atleti, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra atleti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con l'atleta minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con l'atleta gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con l'atleta minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con l'atleta minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli atleti;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli atleti minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano gli atleti a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

### **6.3 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti**

Tutti gli atleti devono rispettare i seguenti doveri e obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai soci e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a soci situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei soci;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con i soci, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

## **7 – Procedura di selezione degli operatori sportivi**

### **7.1 – Selezione degli operatori sportivi: verifiche preventive**

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi a diretto contatto con i minori – tra cui gli istruttori e i medici – al fine di garantire che siano idonei a svolgere attività professionali o volontarie organizzate in diretto contatto con gli atleti minori, l'Associazione è tenuta a far sottoscrivere al collaboratore l'inesistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

L'Associazione si riserva il diritto a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato del casellario

giudiziale degli operatori per attività in contatto con i minori ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 39/2014.

### **7.2 – Selezione degli operatori sportivi: verifiche periodiche**

Almeno una volta all'anno, C.A.I. Sezione di Cantù A.S.D. è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari dei collaboratori che effettuano attività a diretto contatto con atleti minorenni.

## **8 – Riservatezza delle informazioni e della documentazione**

La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale dell'Associazione, al personale dello stesso all'uopo delegato e al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato.

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il predetto materiale, rimane opportunamente custodito presso la sede dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

## **9 – Conflitti di interessi**

Tutti i soci e gli atleti di C.A.I. Sezione di Cantù ASD sono tenuti ad evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il socio l'atleta sono tenuti a darne comunicazione al proprio diretto responsabile, il quale deve informare il Consiglio Direttivo per valutarne l'effettiva presenza.

Eventuali conflitti di interesse, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto dell'Associazione, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al *Safeguarding Officer* istituito presso il CSI.

## **10 – Attuazione e controllo sul rispetto del Codice di Condotta**

### **10.1 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, C.A.I. Sezione di Cantù ASD ha nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al quale spettano, tra gli altri, i seguenti compiti:

- gestire le segnalazioni di eventuali abusi, violenze o discriminazioni mediante l'utilizzo del canale dedicato;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al *Safeguarding Officer* e al *Focal Point nazionale* eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli di Prevenzione e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;

- valutare annualmente l'adeguatezza dei Modelli di Prevenzione e dei Codici di Condotta, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata.

Inoltre, con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, sono istituiti presso il CSI il *Safeguarding Officer* e il *Focal Point nazionale*.

### **10.2 – Segnalazioni contro abusi, violenze e discriminazioni e politiche di *Safeguarding***

I Destinatari che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti in materia sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

A tal fine, l'Associazione ha istituito un apposito canale di segnalazione, che garantisce la riservatezza e l'anonimato del segnalante.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un soggetto minore, i genitori o il tutore legale devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore.

Le informazioni relative al canale di segnalazione sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate nel sito internet di C.A.I. Sezione di Cantù ASD.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare un danno ingiusto.

### **10.3 – Sistema disciplinare e sanzionatorio**

Fermi restando i provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva, qualsiasi violazione al presente Codice potrà comportare l'applicazione di un provvedimento disciplinare di carattere sanzionatorio da determinarsi in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore, come specificato all'articolo 7 del Modello di Prevenzione.

Il Consiglio Direttivo nei casi più significativi stabilirà le azioni del caso da intraprendere nell'eventualità di una violazione.

Le sanzioni dovranno mirare in maniera responsabile a scoraggiare le trasgressioni e a promuovere la responsabilità e l'ottemperanza a questo Codice. Per stabilire le sanzioni da comminare in ogni singolo caso, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

## **10 – Piano di comunicazione, attuazione e formazione**

C.A.I. Sezione di Cantù ASD si impegna a diffondere l'adozione del presente Codice nonché del Modello di prevenzione mediante:

- pubblicazione e diffusione del presente Codice e del Modello di prevenzione e del nominativo e del canale di segnalazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tra i propri atleti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva;
- comunicazione al *Safeguarding Officer* del nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione;
- condivisione di materiale formativo.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione ed è affisso presso la sede della stessa ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni associative che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Deve essere garantita ai soci e agli atleti la possibilità di accedere e consultare il Modello nonché i protocolli di controllo e le procedure ad esso riferibili.

L'Associazione provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i soci e gli atleti circa le eventuali modifiche apportate al presente Codice, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i Destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

## **11 –Adozione del Codice: criteri di aggiornamento e adeguamento**

Le Linee Guida emanate dal CSI in materia di *Safeguarding* prevedono che i Modelli di Prevenzione, nonché i Codici di Condotta siano aggiornati con cadenza almeno quadriennale, tenuto conto delle caratteristiche dell'Affiliata e degli atleti.

L'aggiornamento potrà rendersi necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni del Centro Sportivo Italiano APS o qualora vi sia una raccomandazione in tal senso del *Safeguarding Officer* o del *Focal Point nazionale*.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.

Il Modello, unitamente al Codice di Condotta, approvato e recepito mediante apposita delibera dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Deve essere data comunicazione dell'avvenuta adozione formale del Modello di Prevenzione e del Codice di Condotta al *Safeguarding Officer* e al *Focal Point nazionale* istituito presso il CSI, per l'attività di vigilanza che gli è propria.